

**COMUNE DI CALTIGNAGA**  
**Provincia di Novara**

**Deliberazione n. 15**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto: **RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO.**

L'anno **duemiladodici** addì **venticinque** del mese di **giugno** alle ore 19,30 nella sala riservata per le riunioni, regolarmente convocato si è riunito in sessione ordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale.

Al momento della deliberazione in oggetto viene accertata come dal seguente prospetto la presenza in aula dei Consiglieri:

	Presenti	Assenti
GARONE Raffaella	X	
MIGLIORINI Giuseppe	X	
MERCALLI Antonio	X	
CIRCOSTA Michele	X	
PECI Carlo	X	
MAGLIANO Manuela	X	
QUAGLIA Stefano	X	
GALLI Mauro	X	
PASQUINO Marcella	X	
GIORIA Angelo	X	
BELLINI Giuseppe	X	
TACCA Federico Cesare	X	
CARMAGNOLA Matteo	X	
TOTALE	13	-

Assenti giustificati: -----

Partecipa alla riunione il Segretario comunale, dr. Gabrio Mambrini, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a), del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, la Dr.ssa Raffaella Garone, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza dell'adunanza e dichiara aperta la seduta.

**Deliberazione C.C. n. 15 del 25/06/2012**

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Preso atto** che questo Comune aveva stipulato un contratto con la Ditta "So.Co.Serv. In Soc. Coop. A.R.L." di Bari per i servizi di pulizia degli immobili comunali per il periodo 01.01.2006/31.12.2008;

**Premesso** che mediante deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 12/06/2007, questa Amministrazione provvedeva a risolvere anticipatamente il suddetto contratto con decorrenza 01/07/2007, a seguito di grave inadempimento in capo alla medesima, in quanto non aveva provveduto ad erogare gli stipendi dei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno della propria socia lavoratrice, addetta alle pulizie del Comune di Caltignaga, non ottemperando, altresì, alla regolarizzazione del versamento dei contributi pensionistici della propria dipendente;

**Ricordato** che a seguito di successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 21/12/2008, alla luce dell'irreperibilità della Società suindicata, che non ha reso possibile sia da parte di questa Amministrazione che della lavoratrice assistita dal Patronato di giungere ad un tentativo di conciliazione, si riteneva, in attesa di risolvere la controversia con soluzioni sia di natura giuridica che stragiudiziale, di vincolare l'importo di € 4.150,00= per un eventuale responsabilità solidale con l'appaltatore;

**Ricordato**, inoltre, che questo Comune era stato convocato nella riunione del 31/03/2009 da parte della Direzione Provinciale del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di Novara, a seguito di richiesta da parte dell'interessata Sig.ra Tripaldi Teresa, presso la Commissione di Conciliazione, al fine di procedere a un tentativo di conciliazione, per altro, non raggiunto;

**Preso atto** che la Sig.ra Tripaldi aveva proposto ricorso avanti al Tribunale di Novara - al fine di recuperare il credito complessivo vantato di € 5.372,75=, considerando la responsabilità solidale del Comune di Caltignaga ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 10.09.2003, n. 276;

**Preso atto**, altresì, che il Tribunale di Novara, con sentenza in data 23.02.2011, in parziale accoglienza del ricorso, aveva condannato il Comune al pagamento della somma di € 751,74= a titolo di TFR, oltre ad accessori di legge e alla refusione delle spese di lite, spese liquidate in complessive € 838,75= (di cui € 488,00= per diritti), compensandole in ragione di 2/3 e con distrazione in favore del procuratore antistatario, giusta precedente deliberazione consiliare n. 17 in data 27 giugno 2011 di riconoscimento del debito fuori bilancio di cui sopra;

**Visto** inoltre che è pervenuto ricorso ex art. 433 c.p.c. avanti alla Corte d'Appello di Torino, Sezione Lavoro, e contestuale provvedimento di fissazione di udienza da parte della Sig.ra Tripaldi, rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Balestro del Foro di Milano e dall'avv. Franco Bonardo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Torino, Via Confienza, n. 5, per la riforma parziale della sentenza del Tribunale di Novara;

**Ritenuto**, a tal proposito, di aver quindi proceduto, al fine di tutelare le ragioni dell'Ente, ad autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio, affidando a legale di fiducia dell'Amministrazione Comunale l'incarico di patrocinio del Comune, giusta precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 15 in data 15 febbraio 2012 di formale costituzione in giudizio;

**Preso atto** che la Corte d'Appello di Torino, Sezione Lavoro, con sentenza in data 08.03.2012, in accoglimento del suddetto appello, ha condannato il Comune al pagamento della somma complessiva – compreso quanto già riconosciuto dal primo giudice - di € 5.372,75= oltre ad accessori di legge e alla refusione delle spese di lite dei due gradi di giudizio, spese da liquidare in complessive € 2.800,00=, di cui la somma di € 1.300,00= per il primo grado e l'importo di € 1.500,00= per il presente oltre Cpa e Iva con distrazione a favore del difensore - compreso quanto già corrisposto in forza della sentenza di primo grado - testé citata;

**Dato atto** che non si ravvisa responsabilità alcuna né da parte degli Amministratori comunali precedenti e attuali, né dei dipendenti;

**Visto** l'art. 194 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il quale disciplina il riconoscimento di debiti fuori bilancio;

**Rilevato** che il finanziamento della spesa può essere imputato ad idoneo stanziamento, già riservato alle suddette spese ed allocato nel bilancio di previsione;

**Considerato** che l'attivazione della procedura consiliare non viene meno anche nel caso di un preventivo accantonamento in previsione di una soccombenza giudiziale e non è possibile procedere alla liquidazione della somma scaturante da una sentenza esecutiva, pur avendo disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli di competenza del bilancio, prima della determinazione del Consiglio Comunale (Corte dei Conti Campania – Sez. Controllo – 23 aprile 2009, n. 22);

**Dato atto** che sussistono le condizioni per procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, seppure l'Ente, in sede di programmazione, per garantire il permanere dell'equilibrio di bilancio, aveva istituito apposito stanziamento per affrontare l'onere concesso a tale possibile situazione debitoria, rivelatosi comunque nel corso del tempo parzialmente insufficiente alla luce anche degli oneri accessori e delle correlate spese legali, attivando di conseguenza la procedura consiliare della legittimità del debito insorto, ai sensi dell'art. 194 del T.U.E.L.;

**Visto** il D.Lgs. 267/2000;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Preso atto** che il Revisore del Conto ha espresso parere favorevole alla presente deliberazione;

**Dato atto** che ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sono stati formalmente acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dai responsabili dei Servizi competenti;

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

**Con voti** unanimi resi nei modi e nelle forme di legge,

## **DELIBERA**

- 1) **DI RICONOSCERE**, per i motivi espressi in narrativa, il debito fuori bilancio nei confronti della Sig.ra Tripaldi Teresa, che ammonta alla somma complessiva – compreso quanto già riconosciuto dal primo giudice - di € 5.372,75= oltre ad accessori di legge e alla refusione delle spese di lite dei due gradi di giudizio, spese da liquidare in complessive € 2.800,00=, di cui la somma di € 1.300,00= per il primo grado e l'importo di € 1.500,00= per il presente oltre Cpa e Iva con distrazione a favore del difensore - compreso quanto già corrisposto in forza della sentenza di primo grado - testé citata;
- 2) **DI DARE ATTO** che le suddette spese verranno imputate agli int. 1.01.02.03 e 1.06.02.03 del bilancio di previsione 2012, in parte gestione residui ed in parte gestione competenza.
- 3) **DI INCARICARE** il Responsabile del Servizio Finanziario al pagamento delle somme dovute.
- 4) **DI DICHIARARE**, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
*f.to Dr.ssa Raffaella Garone*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*f.to Dott. Gabrio Mambrini*

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

lì 02/07/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*f.to Dott. Gabrio Mambrini*

---

### **DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

Esecutiva alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*f.to Dott. Gabrio Mambrini*

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

lì 02/07/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*f.to Dott. Gabrio Mambrini*

---